

*Deanda*  
*M. A. T. A.*  
~~CONTRATTO~~ PROVINCIALE INTEGRATIVO AL C.N. 21 APRILE 1954 PER IL PERSONALE STAGIONALE ORTOFRUTTICOLI. --

Il giorno 24 Agosto 1960 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione di Modena, alla presenza del Segretario Sig. Leonida Falghera,

F R A

Il Sindacato F. Grossisti Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti rappresentato dal Sigg. Dr. GARAGNANI Pier Luigi, Barbieri Gino assistiti dal Dr. Filiberto Ferrari  
da una parte

E

la Camera del Lavoro di Modena (C. G. I. L.) rappresentata dal Sigg. Cantaroni Adolfo, Ficarelli Beatrice;

l'Unione Sindacale di Modena (C. I. S. L.) rappresentata dal Dr. BALDINI Gian Franco, Trenti Alberto, Rinti Giorgio;

l'Unione Italiana Lavoratori di Modena (U. I. L.) rappresentata da Pradella Cesare  
dall'altra parte.

Premesso che le parti sono concordi nel giudicare che urge una sollecita revisione Nazionale dei rapporti contrattuali fra lavoratori ortofrutticoli ed agrumari, e gli esportatori ortofrutticoli, preso atto degli impegni intercorsi fra le organizzazioni sindacali nazionali e che le trattative in inizio non oltre il 15 Settembre 1960, si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro, Integrativo al Contratto Nazionale 21 Aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

Art. I

Per il personale fisso impiegatizio e non, vale il contratto delle aziende commerciali in genere 28/6/1958.

Art. 2

Per quanto attiene al personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie, nonché per quello maschile non impiegatizio, assunto temporaneamente dalle aziende in relazione ai cicli stagionali di lavorazione, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le aziende commerciali in genere. A detto personale deve inoltre essere corrisposta l'indennità del 17% sulla retribuzione globale ordinaria, per i titoli di cui al-

l'art. 37 del Contratto Nazionale 21 Aprile 1954.

Per il personale femminile non impiegatizio vengono stabilite, con decorrenza 24 Agosto 1960, le seguenti retribuzioni orarie:

<u>Retribuzione oraria</u>	<u>Paga conglob.</u>	<u>Contingenza</u>	<u>17%</u>	<u>Caro P.</u>	<u>Totale</u>
<u>OPERAI SPECIALIZZATE</u>					
Superiori al 18 anni	133.50	22.54	26.52	2.50	185.06
<u>OPERAI QUALIFICATE</u>					
Superiori al 18 anni	125.17	19.05	24.51	2.50	171.23
<u>OPERAI COMUNI</u>					
Superiori al 18 anni	114.43	17.94	22.50	2.50	157.37
Dal 16 al 18 anni	95.67	13.26	18.51	2.50	129.94
Inferiori al 16 anni	83.50	11.19	16.09	2.50	113.28

Art. 4  
Agli effetti della qualificazione del personale femminile non impiegatizio si stabilisce la seguente classifica:

- OPERAI SPECIALIZZATI: Capo Operata o Maestra
- OPERAI COMUNI: Tutte le altre

Art. 5

Al personale adibito a lavoro di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere verrà corrisposta una miglioramento del 13% sull'intera paga oraria per le ore di lavoro effettuate nelle celle stesse e purché detto lavoro abbia durata continuativa di almeno un'ora.

Art. 6

A modifica dell'Art. 19 del C.C.N.L. le percentuali di miglioramento per le ore di lavoro straordinario restano così fissate:

- Straordinario diurno 25%
- Straordinario festivo e notturno 30%

Art. 7

Le retribuzioni per il personale stagionale deve essere corrisposte agli aventi diritto con busta paga per periodi non superiori a 15 giorni.

Art.8

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

Art.9

L'indennità di contingenza è soggetta alle variazioni in più e in meno, giusto le modalità di cui all'accordo sulla scala mobile del settore del Commercio.

Art.10

Le parti si danno atto che l'indennità del 17% di cui all'art. 37 del C.N., conteggiata nella tabella salariale sopra riportata, è soggetta ai contributi previdenziali soltanto per 8/17.

Art.11

Il presente contratto ha valore per tutta la Provincia di Modena; entra in vigore con il 24 Agosto 1960 e scadrà il 24 Agosto 1962.

Al contratto medesimo saranno apportate solamente gli aggiornamenti che potranno derivare da eventuali modifiche del Contratto Nazionale.

Art.12

Il presente Contratto si intenderà comunque, e salvo quanto sopra precisato, tacitamente rinnovato per uguale periodo se, almeno 3 mesi prima della sua scadenza, non verrà disdetto da una delle parti a mezzo lettera

Raccomandata.

Letta, approvata e sottoscritta.

PER IL SINDACATO ORTOFRUTTICOLI

*[Signature]*  
*[Stamp: ASSECCO PROVINCIALE DELLA PROV. DI MODENA]*

PER LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

*[Stamp: Camera Conf. del Lavoro]*

PER L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI

*[Signature]*

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

*[Signature]*

PER L'UNIONE SINDACALE PROV. LE

*[Signature]*

PER L'UFFICIO PROV. LE DEL LAVORO

*[Signature]*

*[Stamp: Archivio Storico C.A. Emilia Centrale]*